

- Ai Sigg. Presidenti degli Affiliati alla FISJ
- Ai Sigg. Presidenti dei Comitati FISJ
- Ai Sigg. Componenti il Consiglio Federale FISJ

#### LORO SEDI

Oggetto: Adeguamento degli Statuti degli Affiliati alle Disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'Art. 90 della Legge 289/2002 e Successive Modificazioni.

Per opportuna conoscenza ed in considerazione delle operazioni in atto richieste dal Coni sia per il riconoscimento ai fini sportivi degli Sci club, sia per l'iscrizione delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla FISJ nel Registro delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, presupposto per essere ammesse alle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico, si ricorda che è requisito indispensabile che le Società ed Associazioni Sportive affiliate abbiano adeguato i propri statuti alle disposizioni previste nei commi 17 e 18 dell'Articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni di cui alla Legge 128/2004.

Tale adeguamento, ove non fosse stato ancora fatto, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed il nuovo testo, ove non fosse già stato trasmesso in Federazione, dovrà essere inviato alla Segreteria Generale.

Gli Uffici federali provvederanno al controllo degli adeguamenti degli Statuti a tali disposizioni e provvederanno al riconoscimento ai fini sportivi dei soli Affiliati in regola.

In relazione ai richiesti adeguamenti statutari, la FISJ, certa di far cosa gradita, ha attivato un servizio di consulenza esterna idoneo a fornire agli affiliati ogni utile informazione e delucidazione. Al proposito si specifica che il consulente Federale Avv. Guido Martinelli risponderà agli eventuali quesiti che gli fossero posti al seguente indirizzo di posta elettronica  
**on line: [segreteria@martinellirogolino.it](mailto:segreteria@martinellirogolino.it)**

Si ricorda nuovamente che il mancato adeguamento dello Statuto causerà la revoca del riconoscimento ai fini sportivi e, conseguentemente, l'impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo dilettantistico.

Per meglio illustrare le direttive previste per legge si allega:

lo schema di Statuto conforme alle nuove direttive, che potrà servire per apportare le modifiche necessarie agli Statuti vigenti, è reperibile sul sito ufficiale della Federazione all'indirizzo [www.fisi.org](http://www.fisi.org), menù *Sportello FISJ*, sezione *Statuti Regolamenti Circolari*, sottosezione *Statuto Tipo Sci Club*, documento *Statuto Tipo Sci Club- 2004/2005*.

- 1) le disposizioni previste nei citati commi 17 e 18 dell'Articolo 90 della Legge 289/2002 con le modificazioni di cui alla Legge 128/2004, sono riportate in calce al presente documento (vedi: **Art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni di cui alla Legge 128/2004**) e/o reperibili sul sito ufficiale della Federazione all'indirizzo [www.fisi.org](http://www.fisi.org), menù *Sportello FISJ*, sezione *Statuti Regolamenti Circolari*, sottosezione *Statuto Tipo Sci Club*, documento *Adeguamento degli Statuti degli Affiliati*.
- 2) Data l'importanza di tale adeguamento e per evitarne le negative conseguenze in caso di non ottemperanza alle disposizioni di Legge, si raccomanda vivamente di procedere con urgenza ad apportare agli Statuti vigenti le modifiche necessarie entro il più breve tempo possibile, trasmettendo alla Segreteria Generale FISJ il nuovo Statuto adeguato all'atto del rinnovo dell'affiliazione 2005 o appena approvato dagli organi statutari, in modo da procedere all'iscrizione nel Registro delle Società Sportive Dilettantistiche entro i termini sopra indicati.

Cordiali saluti.

## **(Art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni di cui alla Legge 128/2004)**

Comma 17 – Le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Comma 18 – Le società ed associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Comma 18 bis – E' fatto divieto agli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Comma 18 ter – Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.